

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE - DECRETO 5 novembre 1996**
**Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli
autoveicoli di soccorso avanzato con personale
medico ed infermieristico a bordo.**

GU n. 268 del 15-11-1996

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto

legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada

che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonché

l'art. 203, comma 2, lettera dd), del regolamento di esecuzione dello

stesso codice che attribuisce al Ministero dei trasporti e della

navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione, la facoltà di classificare come uso

speciale altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee

per tale uso;

Visto l'art. 177, comma 1, del nuovo codice della strada, secondo

cui i veicoli assimilati alle autoambulanze, destinati al trasporto

di plasma ed organi, sono soggetti al riconoscimento di idoneità al

servizio da parte della Direzione generale della motorizzazione

civile e dei trasporti in concessione;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla
circolazione degli autoveicoli destinati al soccorso
avanzato con
personale medico e infermieristico a bordo;
Decreta:

Art. 1.

Classificazione degli autoveicoli di soccorso avanzato
Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati
al
trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso
con
personale medico ed infermieristico a bordo, denominati
autoveicoli
di soccorso avanzato. Essi rientrano nella categoria dei
veicoli
definiti all'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo
codice della
strada, quali autoveicoli per uso speciale distinti da
particolari
attrezzature.
Ai sensi dell'art. 82 del citato codice sono da
considerarsi
destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso
avanzato in
proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali,
ospedali,
cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di
pubblica assistenza
o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali
soggetti siano
acquistate con patto di riservato dominio o prese in
locazione con
facoltà di compera.

Art. 2.

Rispondenza a norme generali
Gli autoveicoli di soccorso avanzato in relazione alla
loro massa
debbono essere conformi alle norme applicabili alla data
di
presentazione delle richieste di omologazione del tipo o
di

accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M1, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

Art. 3.

Caratteristiche costruttive

Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono rispondere alle

caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto,

di cui esso costituisce parte integrante.

Roma, 5 novembre 1996

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO TECNICO

1. Caratteristiche generali.

1.1. La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la

generalita' dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa

necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

1.2. Gli autoveicoli debbono essere dotati:

di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente;

di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle

d'accesso alla cabina, nonche' una porta posizionata sulla parte

posteriore del veicolo stesso.

2. Segni distintivi.

2.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo

supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di

quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.

2.2. Gli autoveicoli debbono avere la colorazione

fondamentale

bianca e portare su ogni fiancata, nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.

2.3. Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

2.4. Sulla fiancata degli autoveicoli di soccorso avanzato deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che ha la proprietà o l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di compera.

3. Accessori.

I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento sanitario debbono essere ignifughi o autoestinguenti. Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di estintore.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato